

COMUNE DI VENEZIA

Area Coesione Sociale

Settore Servizi alla Persona

Servizio Adulti e Famiglie

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Per l'individuazione di soggetti inseriti negli elenchi di cui all'art. 92, comma 2 D.Lgs. 150/2022 con cui stipulare convenzione per la gestione del "Centro di Giustizia Riparativa del Distretto di Corte d'Appello di Venezia" da istituire presso il Comune di Venezia.

Premesso che:

- il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cosiddetta Riforma Cartabia) ha introdotto una disciplina organica della giustizia riparativa, con l'obiettivo di promuovere percorsi volontari di dialogo tra autore del reato e vittima, anche con il coinvolgimento della comunità;
- l'art. 63 del suddetto decreto, in particolare, prevede l'istituzione di Centri per la giustizia riparativa in ogni distretto di Corte d'Appello, con il compito di:
 - coordinare i programmi di giustizia riparativa,
 - garantire livelli essenziali delle prestazioni,
 - collaborare con autorità giudiziarie, enti locali, servizi sociali e associazioni.

Preso atto che il sistema introdotto dalla riforma Cartabia si articola su più livelli:

- la Conferenza nazionale per la giustizia riparativa, della quale il Ministero della Giustizia si avvale per provvedere al coordinamento nazionale dei servizi stessi, esercitando le funzioni di programmazione delle risorse, di proposta dei livelli essenziali delle prestazioni monitoraggio (articolo 61 del decreto legislativo n. 150/2022);
- le Conferenze locali per la giustizia riparativa, una per ciascun distretto di Corte di Appello, cui spetta individuare, nell'ambito territoriale di competenza, previa cognizione delle esperienze di giustizia riparativa in atto, uno o più enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa (articoli 63 e 92 del decreto legislativo n. 150/2022);
- i Centri per la giustizia riparativa, cioè le strutture pubbliche cui competono le attività necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa (articoli 42, comma 1, lett. g), 63 e 64, del decreto legislativo n. 150/2022);

Rilevato che il sistema dei servizi per la giustizia riparativa è pertanto configurato secondo un modello organizzativo prossimo alle comunità territoriali, tenuto conto anche del fatto che la ricostituzione dei legami con la comunità è uno degli obiettivi dei programmi di giustizia riparativa, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2022, e che la comunità nella sua veste istituzionale riveste in tali programmi un ruolo primario, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera c), del medesimo decreto;

Dato atto che:

- la Conferenza locale, nella seduta del 23/07/25, ha concluso la cognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della Giustizia o operanti in virtù di protocolli d'intesa stipulati con gli uffici giudiziari o con altri soggetti pubblici, presenti nel proprio distretto di Corte d'Appello, operanti alla data del 31 dicembre 2023, secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2022;
- nella medesima seduta il Comune di Venezia ha manifestato formalmente la propria disponibilità a farsi carico dell'Istituzione del Centro per la Giustizia Riparativa;

Visto il protocollo d'intesa tra comune di Venezia e la Conferenza locale per la giustizia riparativa del distretto della corte d'appello di Venezia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale numero 200 del 29 settembre 2025;

Richiamati:

- l'art. 118, quarto comma della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;
- l'art. 64 comma 2 del D.Lgs. 150/2022 che prevede che *"I Centri possono avvalersi di mediatori esperti dell'ente locale di riferimento. Possono, altresì, dotarsi di mediatori esperti mediante la stipula di contratti di appalto ai sensi degli articoli 140 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero avvalendosi di enti del terzo settore ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o mediante una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 56 del medesimo decreto"*;
- l'art. 56 D.Lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), il quale, nell'ambito del Titolo VII "Dei rapporti con gli enti pubblici", prevede che *"Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possano sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato"* (comma 1), le quali "[...] possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate" (comma 2);

L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione dovrà rispettare i principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime (comma 3). Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguiti, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento

all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari (comma 4).

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, con il quale vengono adottate le "linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D Lgs. 117/2017 (codice del Terzo Settore)";
- l'art. 6 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - nuovo Codice dei contratti pubblici - Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore;

Richiamata la disposizione dirigenziale PG 57179 del 30/01/2026 di approvazione del presente avviso;

Tanto premesso, è pubblicato il seguente

AVVISO

Art. 1 – Oggetto e Finalità

Il Comune di Venezia (di seguito "Comune"), in attuazione del **D.Lgs. 150/2022** e a seguito della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa con la Conferenza locale per la giustizia riparativa, intende avviare un'indagine di mercato per individuare operatori qualificati cui affidare la gestione del "Centro di Giustizia Riparativa del Distretto di Corte d'Appello di Venezia" da istituire presso lo stesso Comune di Venezia (di seguito "Centro").

Il Centro dovrà garantire l'offerta dell'intera gamma dei programmi di giustizia riparativa previsti dagli artt. 53 e ss. D.Lgs. 150/2022 (mediazione reo-vittima, mediazione con vittima di reato analogo, dialoghi riparativi allargati).

I soggetti interessati dovranno presentare un progetto che dovrà garantire il pieno rispetto del Protocollo stipulato dal Comune di Venezia con la Conferenza locale per la giustizia riparativa del distretto della corte d'appello di Venezia, nonché in conformità al D.Lgs. 150/2022.

Art. 2 – Requisiti di partecipazione

Possono manifestare il proprio interesse a quanto indicato nel precedente articolo esclusivamente le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da almeno sei mesi e inserite negli elenchi di cui all'art. 92, comma 2 D.Lgs. 150/2022.

Le eventuali manifestazioni di interesse provenienti da soggetti diversi non saranno ammesse e non verranno considerate ricevibili ai fini del presente avviso.

Art. 3 – Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP)

Tutti i soggetti manifestanti il proprio interesse devono garantire il pieno rispetto dei **LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni) indefettibili e funzionali** per la giustizia riparativa, come previsti e approvati con l'Intesa della Conferenza Unificata nella seduta straordinaria del 4 luglio 2024, Rep. Atti n. 81/CU e secondo l'indirizzo operativo offerto in sede di Conferenza Nazionale nella seduta del 14 maggio 2025.

Nello specifico, i soggetti interessati devono garantire il rispetto di tutti i seguenti requisiti già previsti dal Protocollo d'Intesa con la Conferenza locale per la giustizia riparativa:

- a) rispetto dei principi e delle garanzie stabiliti dalla legge e dei principi europei e internazionali in materia (articolo 2, comma 1, secondo periodo, del testo LEP);
- b) accesso ai programmi favorito e indiscriminato senza limiti temporali, previa informazione dei partecipanti effettiva, completa e obiettiva, e consenso consapevolmente espresso (articolo 3 del testo LEP);
- c) offerta dell'intera gamma e tipologia di programmi (articolo 2, comma 2, del testo LEP);
- d) impiego di mediatori esperti in giustizia riparativa in possesso della qualifica legale e inseriti nell'apposito elenco (articolo 2, comma 3, primo periodo, del testo LEP);
- e) numero e caratteristiche dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa assegnati ad ogni programma (articolo 4, comma 1, primo periodo, prima ipotesi, del testo LEP);
- f) garanzia della diversificazione dei profili dei mediatori esperti rispetto all'età, competenze e professionalità pregresse e, ove possibile, secondo l'equilibrio di genere (articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del testo LEP);
- g) impiego di mediatori esperti dotati di specifiche attitudini nei programmi che coinvolgono vittime vulnerabili e utilizzo di particolare cura e attenzione alle esigenze di protezione dei partecipanti (articolo 4, comma 6, del testo LEP);
- h) impiego di mediatori esperti dotati di specifiche attitudini e utilizzo di specifiche modalità di informazione, comunicazione e raccolta del consenso nei programmi che coinvolgono minori (articolo 4, comma 5, del testo LEP);
- i) tempo necessario allo svolgimento del programma, trattamento rispettoso, non discriminatorio ed equiprossimo dei partecipanti e confidenzialità dei programmi stessi (articolo 4, commi 2 e 3, del testo LEP);
- l) esiti riparativi dei programmi (articolo 5 del testo LEP);
- m) garanzia di un numero totale di massimo tre interpreti a tempo pieno o di un numero di interpreti a tempo parziale complessivamente corrispondente alle ore di servizio di tre interpreti a tempo pieno, che siano anche traduttori e, ove necessario, anche di lingue storiche riconosciute (articolo 4, comma 4, del testo LEP);
- n) garanzia di un numero di mediatori esperti pari a sei a tempo pieno o di un numero di mediatori esperti a tempo parziale complessivamente corrispondente alle ore di servizio di sei mediatori esperti a tempo pieno (articolo 2, comma 3, secondo periodo, del testo LEP).

Art. 4 – Requisiti del personale da impiegarsi (Mediatori Esperti e Interpreti/Traduttori)

Il Centro dovrà avvalersi di una dotazione minima di **sei mediatori esperti** a tempo pieno (o equivalente part-time in misura complessivamente corrispondente alle ore di servizio di sei mediatori esperti a tempo pieno, per un numero di ore pari a 20 settimanali, per 4 settimane al mese, per 10 mesi l'anno. Il personale sopra descritto dovrà obbligatoriamente:

- essere regolarmente inserito nell'**elenco nazionale** istituito presso il Ministero della Giustizia;
- garantire una diversificazione dei profili per età, competenze e ove possibile, secondo l'equilibrio di genere.

Dovrà inoltre essere garantito il diritto all'assistenza linguistica per i partecipanti ai programmi di giustizia riparativa che non comprendono la lingua italiana, avvalendosi prevedendo l'impiego di un numero massimo di **tre interpreti/traduttori**, ove necessario anche di lingue storiche riconosciute, a tempo pieno o equivalente part-time (articolo 4, comma 4, del testo LEP).

Art. 5 – Sede del Centro

Per lo svolgimento delle attività, il Comune metterà a disposizione l'uso non esclusivo di alcuni locali interni all'immobile comunale sito in Rio Terà dei Pensieri, S. Croce 353 (VE) compresi di arredi, in giorni e orari da concordare, con pulizia, utenze e manutenzione in capo al Comune.

Art. 6 – Criteri di Selezione

I progetti presentati ai sensi dell'art. 1 verranno valutati da apposita Commissione, nominata dal Comune, la quale assegnerà i punteggi finali e redigerà la graduatoria definitiva secondo i seguenti criteri:

Composizione e Qualità del Gruppo di Lavoro:

◦ **Esperienza dei mediatori:** da 0 a 5 punti per ogni anno di anzianità di iscrizione nell'elenco nazionale e per la partecipazione a programmi complessi già conclusi calcolato sulla media di tutti i mediatori esperti a tempo pieno (o equivalente part-time in misura complessivamente corrispondente alle ore di servizio di sei mediatori esperti a tempo pieno). Punteggi attribuiti secondo la seguente tabella:

Anzianità pari o inferiore a 1 anno	0 punti
Anzianità tra 1 e 2 anni	1 punti
Anzianità tra 2 e 3 anni	2 punti
Anzianità tra 3 e 4 anni	3 punti
Anzianità oltre i 4 anni	5 punti

◦ **Equilibrio di genere e diversità:** massimo 5 punti di premialità per i progetti che garantiscono un'equilibrata rappresentanza di genere e una **diversificazione dei profili** (per età, competenze e professionalità pregresse). In assenza di tale elemento verranno assegnati 0 (zero) punti.

Criterio di Valut.ne	Descrizione	Punteggio Assegnato
Equilibrio di Genere	Rappresentanza donne/uomini tra 45% e 55% sul totale dei profili	Assenza criterio: 0 punti Presenza criterio: 3 punti
Diversificazione Profili	Presenza di fasce d'età diversificate (es. <30, 30-45, >45)	Assenza criterio: 0 punti Presenza criterio: 1 punto
Diversificazione Profili	Presenza comp.ze/professionalità pregresse	Assenza criterio: 0 punti

	variegate (es. tecniche, umanistiche, linguistiche).	Presenza criterio: 1 punto
--	--	----------------------------

- **Specializzazioni:** 1 punto per ogni mediatore con attitudini verificate e formazione specifica per programmi che coinvolgono **minorenni** e/o **vittime particolarmente vulnerabili**. Punteggio massimo riconoscibile 5 punti, mentre in assenza di tale elemento verranno assegnati 0 (zero) punti.
- **Accessibilità e Promozione:** da 0 a 5 punti rispetto alla qualità delle strategie per favorire l'accesso, incluse le modalità di informazione ai potenziali partecipanti.
- **Servizi analoghi:** 5 punti rispetto all'esecuzione negli ultimi dieci anni di servizi di mediazione o giustizia riparativa. In assenza di tale elemento verranno assegnati 0 (zero) punti.

Art. 7 – Finanziamento delle attività

Le attività del Centro verranno finanziate esclusivamente dal Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa, come ripartito con successivi decreti del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 67 D.Lgs. 150/2022, per un importo massimo annuo pari a € 224.000,00 (salvo diversa rideterminazione ministeriale).

Le risorse necessarie per le attività del Centro verranno erogate a titolo di rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati nel dettaglio dal soggetto sottoscrittore della convenzione. Il piano dettagliato dei costi previsti per le attività del Centro dovrà essere presentato con la proposta progettuale.

Su espressa richiesta del soggetto gestore, potrà essere erogata anticipatamente una quota del finanziamento sopra descritto non superiore al 25% dell'importo massimo annuo, al fine di garantire il tempestivo avvio delle attività del Centro. È fatto obbligo al soggetto gestore di restituire, a consuntivo al termine di ciascuna annualità, le somme eventualmente corrisposte in eccedenza rispetto ai costi effettivamente sostenuti e rendicontati.

È fatto obbligo al soggetto gestore una compartecipazione alle spese per le attività del Centro. Tale compartecipazione potrà consistere nella messa a disposizione di risorse strumentali (es.: attrezzature informatiche/elettroniche) e/o umane (es.: personale volontario) e/o nel co-finanziamento e dovrà essere esplicitata nella proposta progettuale.

Art. 8 – Durata

Gli interventi e le attività oggetto del presente avviso avranno durata dalla sottoscrizione della convenzione per tre anni.

Fatto salvo il ricevimento delle risorse come descritte nell'art. 7, il Comune si riserva di verificare, in contraddittorio con l'ente, la possibilità di rinnovare la convenzione per una durata da definirsi.

Art. 9 – Modalità di Presentazione dei progetti

I soggetti di cui all'art. 2 dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse (allegato A al presente avviso) entro il termine del **[ore 12:00 del 9 febbraio 2026]** via PEC all'indirizzo

coesionesociale.settore servizi sociali@pec.comune.venezia.it, debitamente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente, allegando la proposta progettuale (max 8 pagine esclusi gli allegati – allegato B al presente avviso), la quale dovrà contenere:

- A) presentazione del partecipante, con particolare riferimento a eventuali precedenti esperienze analoghe a quelle oggetto della presente procedura;
- B) progetto tecnico, comprendente le attività (personale da impiegarsi, ore dedicate, mezzi strumentali messi a disposizione, destinatari...) che si vogliono intraprendere con riferimento al tema della giustizia riparativa e ai LEPS di cui all'art. 3 dell'avviso, avendo come riferimento i criteri di selezione previsti dal precedente art. 6 e allegando i *curricula* del personale da coinvolgersi nel progetto;
- C) progetto economico-finanziario, declinando nel dettaglio le risorse reputate necessarie per lo svolgimento delle attività di cui alla precedente lett. B).

Il Comune di Venezia si riserva di chiedere chiarimenti o integrazioni rispetto alle proposte progettuali presentate.

Art. 10 – Conclusione della procedura

All'esito della presente procedura di selezione, una Commissione nominata dal Dirigente competente redigerà la graduatoria finale, che verrà successivamente approvata dallo stesso e tempestivamente pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Venezia.

Il soggetto collocatosi al vertice della graduatoria sarà quello con cui verrà stipulata la convenzione (art. 56 D.Lgs. 117/2017) per la gestione del Centro.

Art. 11 – Convenzione

La convenzione stipulata con il soggetto individuato ai sensi dell'art. 10 prevederà nel dettaglio le modalità di gestione del Centro, con particolare riferimento all'utilizzo degli spazi di cui all'art. 5 e agli aspetti economico-finanziari (trasferimento dei fondi previsti dall'art. 7 e obbligo di rendicontazione a carico del soggetto gestore).

Il Comune di Venezia si riserva di non addivenire alla stipula della convenzione qualora i fondi previsti dall'art. 7 non dovessero regolarmente pervenire.

Art. 12 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Alessandra De Marchi, Elevata Qualificazione del Servizio "Adulti e Famiglie", Settore Servizi alla Persona, Area Coesione Sociale, giusta nomina PG 56933 del 30/01/2026 alla quale possono essere indirizzate richieste di informazioni all'indirizzo mail: adultiefamiglie@comune.venezia.it.

Art. 13 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in Premessa.

Art. 14 – Ricorsi

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al d.lgs. n. 104/2010 e ss. mm., trattandosi di attività proceduralizzata inerente alla funzione pubblica.

Art. 15 – Informativa *privacy* ai sensi del regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Venezia saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Venezia. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.venezia.it.

Il Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è contattabile all'indirizzo mail rpd@comune.venezia.it o via pec rpd.comune.venezia@pec.it.

Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di cui trattasi.

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità a essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Alessandra De Marchi

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona

dott. Alberto Cigana

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.